

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	27
SEDE REFERENTE:	
DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	38
AVVERTENZA	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.10 e dalle 18 alle 18.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

**Audizione del ministro dell'interno,
Anna Maria Cancellieri.**

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario TASSONE e Emanuele FIANO.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 16.30.

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

C. 5657 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, volto a garantire per le elezioni politiche che avranno luogo nel 2013 l'adeguamento di alcune fasi del procedimento elettorale, come già avvenuto anche in occasione delle elezioni politiche del 2006 e del 2008. Il decreto-legge è composto di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, limitatamente alle elezioni politiche del 2013, in ragione – come evidenziato nella relazione di accompagnamento – della prospettata conclusione anticipata della legislatura che comprime notevolmente i tempi per la raccolta delle sottoscrizioni richieste dalla legge per presentare le liste in tutte le circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.

In particolare è disposta la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni qualora lo scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura. La riduzione delle sottoscrizioni è pari al sessanta per cento per i partiti o movimenti politici che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano costituiti in un gruppo parlamentare in almeno una delle Camere. Si chiarisce, inoltre, che le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni si applicano anche in caso di componenti politiche all'interno di gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

Sul punto appare opportuno sin d'ora evidenziare l'esigenza di un ulteriore approfondimento. Rileva infatti che vi è un duplice ordine di problematiche: alla lettera *b*) si prevede una riduzione del numero delle sottoscrizioni per i partiti e i movimenti politici già costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere mentre la lettera *c*) reca l'esonero totale nel caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari.

Inoltre quest'ultima dizione – se non specificata ulteriormente in sede applicativa – dà luogo ad evidenti problemi interpretativi considerato che il Regolamento della Camera vi fa riferimento, all'articolo 14, comma 5, solo con riguardo al gruppo misto mentre il Regolamento del Senato non contempla, in nessun caso, le componenti politiche all'interno dei gruppi.

Si stabilisce, infine, che le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del

testo unico per le elezioni della Camera relative, tra l'altro, a deputati regionali o consiglieri regionali, ai presidenti delle Giunte provinciali e ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

L'articolo 2, come già in occasione di precedenti consultazioni elettorali, disciplina, esclusivamente per le elezioni politiche del 2013, l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali, prevedendo per tali elettori la possibilità di votare per corrispondenza, all'estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compreso il comune di Roma Capitale.

La necessità di tale intervento deriva dal fatto che l'ordinamento vigente non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, obbligandoli e recarsi direttamente presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale. Considerato il fatto che tali elettori debbono assolvere a doveri di ufficio svolti all'estero in coincidenza con le consultazioni elettorali, la conseguenza è che verrebbero sostanzialmente privati del diritto di voto.

I soggetti destinatari di tale disposizione, indicati al comma 1, sono i seguenti: personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all'estero in missioni internazionali; dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome che per ragioni di servizio si trovino all'estero in via transitoria, purché la durata prevista del soggiorno, attestata dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a 12 mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e i loro familiari conviventi qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero; professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca

all'estero per almeno sei mesi e non più di dodici, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno tre mesi nonché i familiari conviventi, purché non iscritti all'AIRE.

I commi 2 e seguenti dell'articolo 2 disciplinano le modalità e le procedure per l'ammissione al voto delle predette categorie di elettori, le modalità di espressione del voto e le specifiche procedure di scrutinio delle schede provenienti dall'estero.

L'articolo 3 modifica la disciplina dell'iscrizione all'AIRE, inserendo, all'articolo 6, comma 4, della legge n. 470 del 1988, la previsione che la dichiarazione presentata dai cittadini italiani all'estero agli Uffici Consolari sia corredata da documentazione probatoria dell'effettiva residenza all'estero dei richiedenti.

La finalità della disposizione è quella di impedire, nei limiti del possibile, casi di stabilimento di residenza fittizia all'estero, anche per ragioni elettorali, considerato che in molti Paesi non è possibile avvalersi della collaborazione delle Autorità locali ai fini dell'accertamento dei recapiti dei connazionali.

L'articolo 4 ammette la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Gli osservatori sono accreditati dal Ministero degli affari esteri, che ne trasmette al Ministero dell'interno, almeno venti giorni prima della data delle elezioni, l'elenco nominativo. Tale elenco viene successivamente inviato ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. È preclusa agli osservatori internazionali qualsiasi interferenza nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

È necessaria, a tal proposito, una espressa previsione normativa per permettere l'accesso al seggio elettorale degli osservatori internazionali che altrimenti non ne avrebbero diritto, in quanto stranieri e privi del requisito di « elettore ».

L'articolo 5 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 6 prevede l'entrata

in vigore del decreto-legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, intende aggiungere una serie di considerazioni alla descrizione del provvedimento testé svolta dal collega Bressa.

Preliminarmente, sottolinea come si tratti di una materia particolarmente delicata che concerne alcune fasi del procedimento elettorale. È inoltre un decreto-legge volto ad applicare alcune disposizioni subito dopo lo scioglimento delle Camere e ciò rende evidente la necessità che il Parlamento approvi il disegno di legge di conversione prima dello scioglimento al fine di assicurare una certezza normativa.

Ricorda altresì che in precedenza sono stati approvati decreti-legge analoghi ma sono stati definiti all'unanimità. Evidenzia invece come il testo in esame, con particolare riguardo alla previsione di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, non è stato oggetto di una previa consultazione con i gruppi. Rileva infatti che l'esenzione totale delle sottoscrizioni disposta dalla suddetta lettera c) è stata da lui appresa solo al momento della pubblicazione del decreto-legge e reca oltretutto una formulazione poco chiara, come testé evidenziato dal collega Bressa, di fatto inapplicabile se non discrezionalmente.

Ricorda come in occasione del decreto-legge definito per le elezioni politiche del 2008 era prevista l'esenzione delle sottoscrizioni per le formazioni cui facevano riferimento almeno due parlamentari con una data per la relativa attestazione. La documentazione fu presentata direttamente nelle Corti di appello dei tribunali per cui si giunse al paradosso in base al quale in alcune circoscrizioni fu ammessa diversamente da altre. Occorre dunque evitare in questa occasione incertezze analoghe e ribadisce come si stia affrontando una materia di estrema delicatezza.

Evidenzia poi l'esigenza di compiere una valutazione di congruità delle previsioni tenendo conto dei tempi a disposizione prima della data delle prossime

elezioni politiche. Occorre infatti comprendere bene la tempistica: con ogni evidenza è in questione la data delle elezioni ma non quella dello scioglimento e della convocazione dei comizi da cui ha inizio la normativa sulla *par condicio*, visto che nell'ambito dei 70 giorni sono presenti più opzioni per la data delle elezioni. Va quindi tenuto conto del tempo effettivo per la raccolta delle sottoscrizioni.

Rileva inoltre come gli adempimenti tecnici investano anche il voto degli italiani all'estero. La legge prevede il termine del 31 dicembre precedente alla data delle elezioni per svolgere la verifica degli schedari consolari presso il Ministero degli affari esteri con quelli dei comuni per verificare gli iscritti all'AIRE, il che richiede tempo. Successivamente il Ministero degli affari esteri deve intervenire per eliminare eventuali doppioni e discrasie.

Si chiede dunque se i tempi ristretti a disposizione consentano a questi elettori di votare. La data delle elezioni deve essere tale da garantire questo.

Riguardo agli adempimenti di natura politica, se le elezioni fossero fissate alla data del 17 febbraio le forze politiche dovrebbero presentare dal 4 al 6 gennaio al Ministero dell'interno il contrassegno con la dichiarazione di collegamento, essenziale per il premio di maggioranza nonché l'indicazione del capo della forza politica o della coalizione. La questione in questo caso è altresì influenzata dal fatto che il presidente del Consiglio in carica ha fatto sapere che intende partecipare, in qualche forma, alla prossima tornata elettorale. È quindi essenziale garantire i tempi affinché il processo democratico possa compiersi: ribadisce l'esigenza di tempi tecnici congrui e necessari congrui alla democrazia.

Evidenzia altresì che nel caso di elezioni il 17 febbraio prossimo, le liste andrebbero presentate entro il 13-14 gennaio, avendo già compilato gli elenchi.

Tutto questo complesso di ragionamenti va valutato attentamente per comprendere come modificare il provvedimento in esame, con particolare riguardo

alla lettera c) ed eventualmente alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 1, nonché ad altri punti se necessario.

Chiede altresì al Governo di chiarire, al comma 1, dell'articolo 1, il riferimento a « 30 giorni »: non comprende infatti le ragioni per cui oggi si riduce il numero delle sottoscrizioni necessari quando lo scioglimento avviene in un periodo precedente ai 120 giorni già stabiliti dalla legge. Le disposizioni vigenti già prevedono infatti che entro tale termine lo scioglimento anticipato determina la riduzione del numero delle sottoscrizioni necessarie. Con il provvedimento in esame si porta a 30 giorni tale termine.

Richiama poi le previsioni dell'articolo 2, che riguardano il diritto di voto per chi si trova temporaneamente all'estero evidenziando come il Governo abbia trovato una soluzione analoga quella del 2008 mentre a suo avviso sarebbe forse più opportuno adottare quella definita per le elezioni del 2006.

Ribadisce infine la necessità di individuare un ampio consenso in Parlamento sul testo da approvare, individuando le modifiche necessarie a superare i rilievi emersi.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, intende precisare che le valutazioni testé espresse dal collega Calderisi sono di carattere prettamente politico e sono quindi riconducibili solo a lui e non devono intendersi quali considerazioni dei due relatori.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che il suo gruppo non intende appoggiare comportamenti tendenti a rallentare l'iter di esame del provvedimento e che le questioni sollevate dal relatore Calderisi non toccano nessuno dei problemi veri.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI, premesso che il suo intervento non entrerà nel merito delle questioni politiche sollevate e si limiterà ai profili tecnici, chiarisce che l'intento perseguito con il decreto in esame è quello di agevolare al massimo

le forze politiche che intendono partecipare alle elezioni, tenuto conto della brevità della campagna elettorale, e di evitare quindi – nell'ottica della tutela dell'ordinamento democratico – il più possibile di restringere la partecipazione alla competizione elettorale.

Quanto al problema sollevato dal relatore Calderisi con riferimento alle lettere b) e c) dell'articolo 1 del comma 1, ritiene che la soluzione potrebbe essere quella di accorpate le due lettere anzidette in un'unica disposizione che preveda che l'esonero dalla sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si estenda ai partiti e ai movimenti politici che alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti.

Per quanto riguarda la data delle elezioni, premesso che, come è noto, i termini previsti dalla legge si calcolano a decorrere dallo scioglimento delle Camere, rileva che, rispetto alle due date ipotizzate – quella del 17 e quella del 24 febbraio prossimi – il Ministero dell'interno ha una preferenza per la data del 24 febbraio, in quanto una settimana di tempo in più consentirebbe di far fronte più agevolmente alla organizzazione delle procedure elettorali per la circoscrizione estero, fermo restando che le difficoltà organizzative non sono insuperabili e non impediscono quindi di fissare le elezioni al 17 febbraio 2013. Aggiunge di aver rappresentato tale situazione anche al Presidente della Repubblica.

Quanto infine alla questione sollevata dal relatore Calderisi in merito agli elettori all'estero, chiarisce che gli uffici del Ministero ritengono che la formula normativa impiegata nel decreto in esame, vale a dire la stessa utilizzata in occasione delle elezioni politiche del 2008, sia tecnicamente preferibile a quella utilizzata in occasione delle elezioni del 2006.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di posticipare alle ore 17.30 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione concorda.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede se la proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 1 prospettata dal ministro dell'interno debba considerarsi formalmente presentata come emendamento del Governo o dei relatori e se sia quindi possibile presentare subemendamenti ad essa entro il medesimo termine delle ore 17.30.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che, al momento, la proposta di riformulazione del testo prospettata dal ministro dell'interno non è stata formalizzata in emendamento.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede che, ove la proposta sia formalizzata come emendamento, venga fissato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

Arturo IANNACCONE (Misto-ASud), nell'esprimere apprezzamento per l'apertura del Governo, sottolinea l'esigenza che le elezioni si svolgano in un clima di tranquillità e che siano regolate da norme tali da favorire il più possibile la partecipazione dei cittadini alla competizione elettorale e la libera espressione del voto.

Dichiara poi di condividere la proposta del ministro dell'interno di esonerare dalla raccolta delle sottoscrizioni i partiti e movimenti politici presenti in almeno una delle Camere, ma di ritenere tuttavia necessario fare riferimento, oltre che ai gruppi parlamentari, anche alle componenti politiche costituite all'interno dei gruppi, senza distinzione tra quelle esistenti all'inizio della legislatura e quelle nate successivamente. Ricorda che tale distinzione, operata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto in esame, non trova riscontro nel regolamento della Camera, che per l'appunto non distingue tra componenti costituite all'inizio della legislatura e componenti costituite solo suc-

cessivamente. Fa presente che può accadere che le prime, a seguito della diminuzione del numero dei propri aderenti, risultino alla fine della legislatura dimezzate e inferiori, per numero di aderenti, alle seconde.

Maurizio TURCO (PD), nel ricordare che la raccolta delle firme serve a verificare in via preliminare che i movimenti politici che intendono presentarsi alle elezioni abbiano un qualche seguito nel corpo elettorale, sottolinea come il numero delle sottoscrizioni richieste sia di per sé alto – come viene riconosciuto nella stessa relazione introduttiva, che parla delle « numerosissime sottoscrizioni richieste dalla legge » – e rimanga comunque spropositatamente alto anche a seguito dell'adozione del decreto-legge in esame, che riduce il numero delle firme da raccogliere, ma non in misura proporzionale alla diminuzione di tempi della campagna elettorale, costringendo quindi i movimenti politici ad uno sforzo assai più gravoso di quello richiesto normalmente.

Rilevato che nella relazione di accompagnamento del disegno di legge in titolo si legge che « le forze politiche, tenute alla raccolta delle firme per le prossime consultazioni politiche, non hanno presumibilmente avviato tale adempimento con il dovuto anticipo, perché si era in attesa dell'approvazione delle nuove regole introdotte dalla auspicata riforma del sistema elettorale », osserva che tale passaggio mette *per tabulas* che c'era la volontà di modificare la legge elettorale alla fine della legislatura, il che costituisce una aperta violazione dei ripetuti richiami del Consiglio d'Europa alla elementare regola di democrazia secondo cui non si può modificare la legge elettorale nell'ultimo anno della legislatura. Ricorda, ancora, che da ormai cinque anni non sono assicurati a tutti i movimenti politici gli spazi di tribuna previsti dalla legge e che il controllo degli organi deputati è di fatto inesistente.

Nel ricordare come nel 2008, quando si modificò la legge elettorale all'ultimo momento, si prevede l'esonero dalla raccolta

delle sottoscrizioni per i movimenti politici che fossero presenti in almeno una Camera con due rappresentanti eletti, esprime l'avviso che sia incongruo prevedere oggi, con tempi di campagna elettorale più brevi, una agevolazione soltanto per i partiti e movimenti politici che alla data di entrata in vigore del decreto siano costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere e che quindi abbiano eletto almeno venti deputati o dieci senatori.

Chiede infine di posticipare il termine di presentazione delle sottoscrizioni e di assicurare nella campagna elettorale la parità delle condizioni di partenza, evitando il più possibile di escludere qualcuno dalla competizione elettorale.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI) interviene per esprimere proprie considerazioni positive con riferimento all'intervento del Ministro, che ha anche illustrato le difficoltà dell'allestimento delle procedure per lo svolgimento delle elezioni.

Fa presente che, a suo avviso, complesse procedure relative alla raccolta delle firme non possono essere condivise, poiché le elezioni dovrebbero consentire la massima partecipazione possibile, essendo il piano del confronto elettorale fondamentale ai fini della rappresentanza.

Considera peraltro positiva l'ipotesi di considerare esonerabili anche le formazioni politiche presenti in Parlamento nell'ambito delle componenti del gruppo misto e ritiene che il Governo possa prendere in considerazione tale ipotesi senza arrecare danno all'impianto del provvedimento. Su tale proposta ritiene che il Governo potrebbe trovare larga condivisione tra le forze politiche.

Angelo CERA (UdCpTP) osserva che nel corso della legislatura i due rami del Parlamento hanno spesso dato vita ad interpretazioni difformi di leggi e regolamenti, e non soltanto a causa della diversa composizione numerica delle due articolazioni parlamentari. Tale è stato il caso che ha riguardato l'ineleggibilità alle cariche di deputato e senatore dei sindaci,

che fino al 2011 riguardava i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e, a partire dalla prossima legislatura, per effetto dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, riguarderà i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Ciò impedirà ai sindaci dei comuni superiori a 5.000 che vogliano candidarsi al Parlamento di completare il proprio mandato come sindaci, costringendoli alle dimissioni in un'autentica beffa dei cittadini elettori. Qualora tale previsione dovesse essere confermata, si creerebbe, a suo avviso, un *vulnus* di rappresentanza che impedirebbe agli elettori di avere certezza sulla durata in carica del sindaco che vanno a votare, creando sconcerto e allontanando ancora di più dalla politica attiva molti cittadini e relegandoli in posizione di facile preda dell'antipolitica.

Francesco NUCARA (Misto-R-A) nel dichiararsi dal punto di vista politico contrario sempre comunque e ovunque alla raccolta di firme ricorda le espressioni di Ugo La Malfa e Bruno Visentini che ammonivano contro le tagliole che non consentono la raccolta del consenso.

Ritiene poi che tutte le forze politiche presenti in Parlamento, che sono state, prima o ancora prima, forze politiche di minoranza, dovrebbero opporsi a qualunque ipotesi che potrebbe portare ad una dittatura della maggioranza, modalità politica che non si dovrebbe attagliare ad un Paese come l'Italia, così come a qualsiasi altro paese. Infatti la norma relativa alla raccolta delle firme costringe le forze politiche minori ad affiancarsi e sottoporsi alle maggiori, per la propria sopravvivenza, oppure a dissanguarsi per raggiungere un obiettivo per loro molto oneroso: trovare candidati nel periodo natalizio, per poi raccogliere le firme in 15 giorni.

Pertanto ritiene che potrebbero essere considerate le esenzioni dalla raccolta di firme delle componenti del gruppo misto, per loro natura autonome, presenti in Parlamento alla data dell'emanazione del decreto-legge. Ritiene infatti che tale previsione potrebbe garantire un aumento

della partecipazione elettorale dei cittadini, della quale vi è innegabile bisogno.

Fabio MERONI (LNP), intervenendo a titolo personale, manifesta rammarico perché pensava fino ad ora di poter partecipare alla redazione di una buona legge elettorale, che avrebbe cambiato l'orientamento politico dei concittadini, andando incontro alla loro esigenza di esprimere il proprio voto in un ambito normale. Osserva invece che le norme ora individuate nel dispositivo in esame contengono elementi contraddittori che dispongono l'obbligo di raccolta delle firme solo in alcuni casi e non in altri, impedendo di verificare la consistenza effettiva dell'attività politica attraverso la capacità effettiva di raccogliere. Fa inoltre presente che potrebbero essere frapposti ostacoli procedurali vari all'attività di raccolta firme, come le autorizzazioni a tenere aperti gazebo o altri strumenti per la raccolta. Osserva infine che potrebbero essere escogitati altri espedienti, come la creazione di una serie di gruppi minori in Parlamento, al fine di aggirare gli oneri recati dalla normativa.

Invita pertanto ad un generale ripensamento del dispositivo proposto, in modo che il popolo sovrano possa esprimere il proprio voto nel modo più rappresentativo possibile.

Matteo BRAGANTINI (LNP) interviene rammaricandosi per l'intervento che lo ha preceduto, a titolo personale, in diffonità dagli orientamenti del gruppo che rappresenta, il quale è favorevole alla raccolta delle firme, anche per evitare una frantumazione politica e la presentazione di liste – come è in realtà già accaduto – che poi, alla prova dei fatti, hanno raccolto un solo voto. Condivide pertanto la *ratio* della raccolta di firme, che impone una certa rappresentatività della lista che vuole concorrere. Parimenti condivide l'opportunità di considerare anche i gruppi parlamentari costituiti precedentemente alla data del decreto, senza però allargare troppo, anche nell'intento di evitare la proliferazione *in limine* di nuovi gruppi, costituiti ad hoc per utilizzare in senso favorevole le nuove norme.

Si dichiara pertanto favorevole alle nuove norme proposte, fissando però per esse la data di ieri quale limite per i gruppi parlamentari, limitando cioè la previsione in esse contenute ai soli gruppi già costituiti.

Silvano MOFFA (PT), nell'apprezzare lo sforzo del Ministro per correggere la parte del decreto-legge che desta qualche preoccupazione, manifesta il proprio avviso favorevole ad una più ampia liberalizzazione, che potrebbe però riferirsi alla fotografia dei gruppi parlamentari presenti alla data dell'emanazione del decreto, al fine di evitare una nuova costituzione di gruppi parlamentari e una frammentazione della rappresentanza. Ritiene in ogni caso sia necessario trovare una soluzione equilibrata, anche al fine di evitare il rischio di alimentare l'antipolitica, e tenendo comunque presente la possibilità che il Senato si determini in modo diverso, ipotesi da scongiurare con il riferimento alla fotografia attuale della suddivisione in gruppi dei due rami del Parlamento.

Andrea ORSINI (PT) ritiene che la discussione in corso, che avrebbe dovuto avere connotazione eminentemente tecnica, sta assumendo un valore più complessivo. Ritiene che ciò sia dovuto al fatto che, non per colpa di qualcuno, ma per altre circostanze, non è avvenuto il preventivo approfondimento tra le forze politiche per arrivare a soluzione.

Ritiene poi difficile procedere in assenza di una soluzione condivisa e con il sospetto, espresso da alcuni – che non fa suo, ma che deve registrare – che alcune norme siano state ritagliate su misura per determinate esigenze politiche, che getta un'ombra che rende difficile andare avanti.

Ribadisce pertanto l'esigenza di ricercare una soluzione condivisa, che garantisca la necessità di rappresentare tutte le realtà politiche. In caso contrario ritiene che il provvedimento non potrà che incontrare un percorso accidentato, con una possibile navetta – data anche la diversa composizione dei due rami del Parlamento

– difficilmente compatibile con i tempi ristrettissimi in cui si è chiamati a votare.

Ignazio LA RUSSA (PdL) ravvisa l'opportunità di una breve sospensione dei lavori al fine di consentire ai relatori una più ampia riflessione in merito al tema dell'esenzione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali per i partiti e movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere. Sostiene che nelle ultime tornate elettorali i competenti organi preposti alla verifica delle procedure inerenti alla presentazione delle liste elettorali hanno particolarmente concentrato la loro attenzione sui profili meramente formali afferenti al regolare adempimento della procedura, contribuendo a determinare una condizione di maggiore incertezza rispetto al passato. Asserisce che il dato sostanziale della rappresentanza debba essere sempre salvaguardato dalla norma rispetto a valutazioni di ordine meramente formale. Pur rilevando che il legislatore debba intervenire con previsioni volte ad evitare il proliferare di un eccessivo numero di liste elettorali, sostiene tuttavia la necessità che sia garantita l'effettiva e reale rappresentanza dei gruppi e movimenti politici. Invita il presidente e i rappresentanti dei gruppi a considerare l'opportunità di modificare la disposizione che determina il riferimento temporale ai fini dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni ai fini della presentazione delle liste elettorali. Tale termine, osserva, potrebbe in ipotesi essere fissato al momento della conversione del decreto-legge. Prospetta l'opportunità che per richiedere il suddetto esonero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali sia sufficiente che un numero di parlamentari pari o superiore a quello necessario per la costituzione di un gruppo parlamentare avanzi la predetta richiesta al Presidente della Camera anche senza che sia formalmente costituito il nuovo gruppo parlamentare.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel riservarsi di intervenire in sede di esame degli

emendamenti, ravvisa l'esigenza che sia affrontato con particolare attenzione il tema del voto dei cittadini all'estero. Fa notare, al riguardo, i profili di criticità connessi alla circostanza che i Consolati esteri sono tenuti a convocare attraverso corrispondenza gli elettori esteri almeno venticinque giorni prima delle elezioni.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, avanza al presidente la richiesta che sia convocato immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire in tale sede i termini della prosecuzione dei lavori sul decreto-legge in oggetto.

Donato BRUNO, *presidente*, concordando la Commissione, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 18, riprende alle 19.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni IV e V e del Comitato per la legislazione.

Ricorda che alle ore 17.30 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 223 del 2012, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

Avverte che sono state presentate più di 50 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 223 del 2012, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricordo che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli arti-

coli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: l'emendamento Favia 1.35, che interviene in materia di norme sui *referendum*; gli articoli aggiuntivi Maurizio Turco 1.03 e Briguglio 1.04, che apportano modifiche alla disciplina generale sull'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali, gli articoli aggiuntivi Narducci 3.01 e 3.02, che recano modifiche alla procedura ordinaria per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101 e il relatore on. Bressa ha presentato l'emendamento 5.100, volto a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, nel rilevare che il decreto-legge in oggetto afferisce ad una materia particolarmente delicata ed in ordine alla quale, in analoghi interventi legislativi nell'imminenza della chiusura della legislatura, si è sempre proceduto sulla base dell'accordo unanime tra i gruppi parlamentari, evidenzia che non sussistono invece, allo stato, adeguate condizioni per definire in tale fase dei lavori un testo condiviso. Ritiene quindi opportuno, considerati i tempi stretti di esame del provvedimento, che il medesimo esame sia rinviato ad una seduta da convocarsi nella mattinata di domani, affinché i relatori ed il Governo possano procedere ad una ulteriore risolutiva riflessione sui profili di criticità dell'articolato per verificare la sussistenza di eventuali margini di intesa al fine di

scongiurare una diretta contrapposizione tra i gruppi su tale delicata materia.

Donato BRUNO, *presidente*, concorda con il deputato Calderisi e ritiene che un rinvio della seduta potrebbe essere foriero di una proficua intesa tra i gruppi sul testo da trasmettere all'Assemblea.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), pur prendendo atto della posizione espressa dal deputato Calderisi, reputa opportuno rinviare ad una successiva seduta solo l'esame dei profili su cui sussistono forti divergenze tra i gruppi, ravvisando al contempo la necessità di proseguire in tale fase i lavori della Commissione al fine di dirimere le questioni su cui più agevolmente potrebbe essere raggiunto un accordo.

Donato BRUNO, *presidente*, evidenzia che nel corso del dibattito sono emerse evidenti criticità in relazione a rilevanti profili del testo, nonché posizioni contrapposte tra i gruppi; ritiene pertanto preferibile consentire un'ulteriore riflessione ai relatori ed al Governo e rinviare pertanto a domani mattina il seguito dell'esame in sede referente, al fine di favorire il più ampio accordo tra i gruppi sui contenuti delle proposte emendative presentate.

Pierguido VANALLI (LNP), nel rammentare che il proprio gruppo ha presentato un numero esiguo di emendamenti e ha evitato di procedere a forme di ostruzionismo nel corso dell'esame del provvedimento, dichiara di voler conoscere l'orientamento del Governo in ordine alla disponibilità ad accogliere o meno proposte di modifica prospettate dalla Commissione. Sostiene che qualora non sia espressa una chiara posizione del Governo al riguardo il suo gruppo intende opporsi al rinvio dell'esame del provvedimento a domani mattina.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO chiarisce che il Governo aveva manifestato ampia disponibilità a recepire eventuali proposte di modifica concordate in Commissione. Aggiunge che il Governo non è

contrario all'orientamento della Commissione di proseguire l'esame in sede referente nella giornata di domani al fine di tentare di definire un testo condiviso. Precisa che appare al momento prematuro anticipare la posizione che sarà espressa dal Governo in ordine alle proposte di modifica che saranno avanzate dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che il presidente debba fornire la garanzia che, qualora si giunga a definire sul testo un ampio accordo, non della sola maggioranza, sia preservato l'articolato così concordato anche rispetto all'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che la richiesta avanzata dal deputato Volpi non può che tradursi in un auspicio senz'altro condiviso dalla presidenza della Commissione.

Maurizio TURCO (PD) ritiene necessario che siano garantiti tempi adeguati per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, propone alla Commissione di aggiornare la seduta a domani, giovedì 20 dicembre alle ore 8.30 con l'impegno di concludere l'esame del provvedimento in titolo in tempo utile per l'inizio dei lavori dell'Assemblea a partire dalle ore 10. Fa presente che in tal caso il termine di presentazione degli emendamenti in Assemblea potrà essere

fissato un'ora dopo il termine dei lavori in Commissione.

La Commissione concorda sulla proposta formulata dal presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, convocata per le ore 8.30.

La seduta termina alle 20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

REFERENTE

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.

Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abbinate.

ALLEGATO

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (C. 5657 Governo).**EMENDAMENTI****ART. 1.**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le parole: 90 giorni.

*** 1. 1.** Orsini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le parole: 90 giorni.

*** 1. 2.** Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al settantacinque per cento.

1. 3. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: nella misura del sessanta per cento.

1. 4. Amici.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al sessanta per cento.

1. 5. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e 20, comma 1, lettera a), primo periodo inserire le seguenti: e lettera b), primo e quarto periodo.

1.100. Il Governo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere le seguenti: e lettera b).

1. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: anche in caso di inserire le seguenti: partiti e movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché di.

1. 7. Moffa.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) L'esonero dalle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 per i partiti e i movimenti politici che alla data del 18 dicembre 2012 sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti.

1. 39. Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche ai partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti;

*** 1. 8.** Amici.

Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche ai partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti;

*** 1. 9.** Libè, Tassone, Mantini, Giorgio Conte, Briguglio, Favia.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche per i partiti ed i movimenti politici, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere ovvero in componenti politiche all'interno del gruppo Misto, secondo i rispettivi regolamenti, nella presente legislatura al momento della convocazione dei comizi;

1. 10. Pisicchio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) L'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 si applicano ai partiti e ai movimenti politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono costituiti in gruppi parlamentari o abbiano completato le procedure formali per la costituzione almeno in una delle due Camere, secondo le norme previste dai rispettivi regolamenti.

1. 40. Abrignani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la riduzione opera nella misura del 80 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo.

1. 11. Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la riduzione opera nella misura del 75 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino

un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo.

1. 12. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi ».

1. 42. Bertolini, Stracquadanio.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

*** 1. 13.** Favia.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

*** 1. 14.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per le elezioni politiche dell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi dell'articolo 18-bis del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno trentacinque componenti appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo, i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero

i legali rappresentanti dei medesimi presentano, al Presidente della Camera dei deputati o al presidente del Senato della Repubblica secondo le rispettive competenze conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza entro due giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Per l'esenzione di cui al primo periodo può essere presentata solo un'istanza.

1. 37. Cannella, Beccalossi, Abrignani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Per le elezioni politiche nell'anno 2013, in deroga al primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno trenta componenti appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo, i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentanti del medesimi presentano, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica secondo le rispettive competenze, conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della

Repubblica ci scioglimento delle Camere. La dichiarazione è effettuata i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dai legali rappresentanti dei medesimi. Per l'esenzione di cui al primo periodo può essere presentata solo una istanza.

1. 15. Abrignani, Beccalossi, Cannella.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 si applicano alle liste di partiti o movimenti politici rappresentati da almeno venti deputati e da almeno dieci senatori appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentanti dei medesimi presentano, al Presidente della Camera o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'esenzione di cui al precedente periodo può essere solo un'istanza per ogni gruppo parlamentare.

1. 41. Beccalossi, Cannella, Abrignani.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: ART. 18-bis, comma 2, aggiungere le seguenti: primo periodo.

1. 101. Il Governo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituita all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, con le seguenti: gruppi politici costituitisi all'inizio della legislatura in corso.

1. 16. Pastore, Bragantini, Vanalli, Meroni, Volpi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, con le seguenti: gruppi politici costituitisi entro i primi tre mesi dall'inizio della legislatura in corso.

1. 17. Meroni, Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: componenti fino alla fine della lettera con le seguenti: componenti o delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, costituite dall'inizio della legislatura all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci.

1. 18. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: componenti aggiungere le seguenti: o delegazioni.

1. 19. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche sino alla fine della lettera con le seguenti: o delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari, costituita secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi fin dall'inizio della le-

gislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;

1. 20. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: politiche sino alla fine della lettera, con le seguenti: o delegazioni politiche all'interno dei gruppi parlamentari costituite, secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi, fin dall'inizio della legislatura in corso.

1. 21. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: dei gruppi parlamentari fino a: convocazione dei comizi con le seguenti: del gruppo Misto, costituite al sensi dell'articolo 15, comma 5 del Regolamento della Camera dei Deputati.

1. 23. Iannaccone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: all'inizio della legislatura sino alla fine della lettera, con le seguenti: fino a 6 mesi prima dell'emanazione del presente decreto.

1. 37. Nucara, Ossorio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'inizio della legislatura con le seguenti: prima della pubblicazione del presente decreto-legge.

1. 36. Nucara, Ossorio.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: al momento della convocazione dei comizi.

1. 24. Volpi, Pastore, Meroni, Bragantini, Vanalli.

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le liste di partiti o movimenti politici rap-

presentate da almeno quaranta membri del Parlamento. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o movimenti politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 25. Beccalossi, Cannella, Laffranco.

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le liste di partiti o movimenti politici rappresentate da almeno venticinque membri del Parlamento iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che fanno riferimento al medesimo soggetto politico. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o movimenti politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 26. Beccalossi, Cannella, Laffranco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché i partiti e i movimenti politici a cui aderiscano almeno 6 parlamentari, di cui almeno due presenti in una delle due Camere, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati alle precedenti elezioni politiche

1. 27. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti oppure costituiti in gruppo consiliare in almeno tre regioni fin dall'inizio della corrispondente legislatura;.

1. 28. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti.

1. 29. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 44. Bertolini, Stracquadanio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a partiti o gruppi politici presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 38. Bertolini, Stracquadanio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero di movimenti politici che, alla medesima data, abbiano un rappresentante eletto almeno in una delle Camere.

1. 30. Scilipoti.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle

due Camere con almeno due componenti o con almeno un componente per ciascuna Camera, ovvero presenti con almeno due componenti al Parlamento europeo alla data del deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 31. Miserotti.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche per le liste di partiti o movimenti politici rappresentate da almeno venticinque deputati ovvero dieci senatori iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel medesimo gruppo parlamentare. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi. La suddetta esenzione è da intendersi valida per una sola lista per ciascun gruppo parlamentare.

1. 32. Beccalossi, Cannella, Laffranco.

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9 comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: « all'inizio della legislatura in corso » sono abrogate.

1. 33. Orsini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 34. Cera, Carlucci, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 31, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: « La sospensione del predetto deposito nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali non si applica nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una sola di esse ».

1. 35. Favia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono altresì competenti ad eseguire le prescritte autenticazioni i parlamentari nazionali ed europei nonché i consiglieri regionali che comunichino la propria disponibilità presidente della regione.

1. 01. Briguglio, Conte, Menia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono altresì competenti ad eseguire le prescritte autenticazioni i consiglieri regionali che comunichino la propria disponibilità al presidente della regione.

1. 02. Briguglio, Conte, Menia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

ART. 14. – 1. L'autenticità della sottoscrizione di liste e di candidature previste dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, è garantita con le modalità di cui al presente articolo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoscritti dagli interessati in una delle seguenti forme:

a) collettivamente, da parte di due o più persone, in presenza di uno dei se-

guenti soggetti, il quale provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- 1) notaio;
- 2) giudice di pace;
- 3) cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti di appello o dei tribunali;
- 4) segretario delle procure della Repubblica;
- 5) presidente delle province;
- 6) sindaco di comune;
- 7) assessore comunale o provinciale;
- 8) presidente dei consigli comunali o provinciali;
- 9) presidente o vice presidente dei consigli circoscrizionali;
- 10) segretario comunale o provinciale;
- 11) i funzionari dei comuni e delle province;
- 12) consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco;
- 13) avvocato iscritto all'albo;
- 14) cittadini iscritti all'albo dei presidenti di seggio o all'albo degli scrutatori, che ne facciano richiesta;

b) individualmente, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione dell'atto all'ufficio elettorale competente può essere delegata con firma in margine all'atto stesso; l'attestazione dell'autenticità della firma apposta per la delega è garantita dalla medesima copia fotostatica non au-

tenticata di un documento di identità del sottoscrittore, acclusa alla sottoscrizione dell'atto.

3. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo sono effettuate su opposti moduli, successivamente vidimati dai comuni. I moduli riportano il contrassegno di lista, nonché:

a) nel caso di cui alla lettera *a)* del comma 2, il nome, cognome, data e luogo di nascita di ciascuno dei sottoscrittori, indicando per ciascuno di essi il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto;

b) nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 2, il nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore cui si riferisce l'atto, indicando il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

1. 03. Maurizio Turco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole: « segretari delle procure della Repubblica », sono aggiunte le seguenti: « i parlamentari nazionali ed europei »;

al secondo periodo, dopo le parole: « i consiglieri », sono aggiunte le seguenti: « regionali, » e dopo le parole: « al presidente della » sono aggiunte le seguenti: « Regione, della ».

1. 04. Briguglio, Conte, Menia.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013 sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo, i seguenti elettori:

a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a dodici mesi, ovvero non siano tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988 n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) i professori e ricercatori universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia, fanno pervenire all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare apposita di richiesta di iscrizione nei medesimi elenchi ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine ai loro stato di familiare convivente.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia. Negli stessi termini, i loro familiari conviventi inviano analogha dichiarazione ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine al loro stato di familiare convivente.

4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo *status* giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

5. Entro trenta giorni dalla data di votazione in Italia, le Amministrazioni di appartenenza comunicano ai competenti uffici consolari del Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'interno ed ai comuni, i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono altresì

esercitare il diritto di voto in Italia, ed in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, agli elettori inseriti negli elenchi di cui ai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un fondo consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza dei voto.

2. 1. Picchi, Bellini.

Al comma 7, sostituire il sesto periodo con il seguente: Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. 2. Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni per il rinnovo delle Camere nel 2013).

1. Per le elezioni politiche nell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici organizzati presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di gruppo costituito all'interno di un consiglio regionale od assemblea regionale, secondo le prescrizioni del rispettivo regolamento, espressione di una lista presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale medesimo.

2. La rappresentatività della lista, ai fini dell'applicazione del comma 1, è attestata dalla concorrenza dei seguenti elementi:

a) all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno col quale distinguere le proprie liste di candidati nelle singole circoscrizioni, la denominazione del contrassegno deve coincidere con quella presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale;

b) al momento della presentazione delle liste del partito o gruppo politico organizzato, la dichiarazione del suo segretario nazionale ovvero legale rappresentante. »

2. 01. Pionati, Stasi.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella

circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma. »;

b) all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 6 è sostituito dal seguente: « Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. ».

3. 01. Narducci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati di controllo elettorali, ai quali compete il controllo delle operazioni previste nell'ambito della procedura elettorale.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati dal capo dell'ufficio consolare, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio stesso, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione. Il presidente del comitato è designato dal capo dell'ufficio consolare tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di

competenza dell'ufficio consolare. Il presidente designa fra i membri del comitato un segretario.

3. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.

4. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di spedizione dei plichi agli elettori ed il relativo ricevimento, di ricezione delle buste da parte della rappresentanza consolare, di controllo e di custodia, di invalidazione delle buste e di invio delle stesse all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001 n. 459.

5. I membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:

a) assistere alle operazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001 n. 459;

b) verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato;

c) mettere a verbale eventuali osservazioni.

6. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Delle operazioni compiute viene dato conto in un verbale.

7. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno, per l'adozione delle relative misure da adottare entro 48 ore.

8. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

3. 02. Narducci.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni è inserito il seguente:

ART. 48-bis. – 1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori internazionali di cui al primo comma non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. ».

2. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, dopo la parola: « 48 », è inserita la seguente: « 48-bis ».

4. 1. Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante fino a: euro 1.050.000, con le seguenti: Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere.

5. 100. Il relatore Bressa.